



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



FAQ su terre e rocce da scavo

Le risposte alle domande più frequenti

RIUTILIZZO COMPLETO IN SITO

Come si fa a dimostrare che non è contaminato il materiale scavato che deve essere interamente riutilizzato in cantiere?

L'art. 185 comma 1 lett. c) prevede appunto che sia escluso dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti il terreno NON CONTAMINATO riutilizzato allo stato naturale nello stesso sito di produzione, disposizione confermata dall'art. 24 del DPR 120/2017.

La non contaminazione, qualora necessario, va verificata ai sensi dell'Allegato 4 del DPR 120/2017 mediante verifica del rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA e quindi con un prelievo ed analisi dei materiali.

La Circolare Regionale prot. n. 127310 del 25/3/2014 ha esplicitato che esclusivamente per cantieri di modeste dimensioni la non contaminazione, ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, può essere autocertificata dal proprietario dell'area anche senza aver eseguito una verifica analitica. **Per modeste dimensioni si intendono tutti gli interventi accessori rispetto ad edifici esistenti (recinzioni, marciapiedi, sottoservizi, ampliamenti, ecc.) o di costruzione di una abitazione unifamiliare che comportino interventi di scavo di volumetria non superiore a 100 mc, distanti da potenziali fonti di pressione (cisterne interrate, vasche, parcheggi, strade, fognature, ecc.) e che non presentano evidenze di rimaneggiamento del terreno o di riporto di terreno diverso da quello naturale nell'area.**